

Sentenza di assoluzione rilevante nel tributario

Cgt Lombardia

La pronuncia penale era precedente al Dlgs 87/2024

Laura Ambrosi

Antonio Iorio

La sentenza penale definitiva di assoluzione trova applicazione anche ai procedimenti tributari pendenti nonostante sia pronunciata prima dell'entrata in vigore della nuova norma che prevede la rilevanza delle decisioni penali assolutorie. A precisarlo è la Cgt Lombardia con la sentenza 2763/4/2024, che si uniforma a quanto già rilevato dalla Suprema Corte rispetto alla nuova disposizione introdotta dal Dlgs 87/2024.

La vicenda concerneva la contestazione di un'indebita fruizione di credito di imposta ritenuto inesistente dall'Ufficio. La Cgt di primo grado respingeva il ricorso del contribuente. Successivamente, si concludeva il processo penale, che aveva riguardato la medesima vicenda, con l'assoluzione dell'imputato - a seguito di dibattimento - dal reato di cui all'articolo 10-quater del Dlgs 74/2000, perché il fatto non sussiste.

Tra i vari motivi di appello il contribuente eccepiva la rilevanza dell'assoluzione penale invocando (in assenza al tempo della nuova previsione introdotta dal Dlgs 87/2024) l'efficacia del «giudicato esterno» (ex articolo 654 del Codice di procedura penale) dell'assoluzione penale nel parallelo procedimento amministrativo, in quanto i fatti accertati erano stati ritenuti rilevanti per la decisione penale.

Il Dlgs 87/2024 ha introdotto il nuovo articolo 21-bis del Dlgs 74/2000 introducendo un'importante deroga al regime del «doppio binario» tributario-penale. In base a tale norma la sentenza irrevocabile di assoluzione (penale) a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario a condizione che: l'assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso; deve trattarsi del medesimo soggetto e degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario; l'efficacia sia riferita ai medesimi fatti.

Nel caso di procedimento in Cassazione la sentenza penale definitiva va depositata con memoria illustrativa. La Corte in assenza di osservazioni del Pm, decide la causa conformandosi alla sentenza penale ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Secondo la Suprema corte (sentenza 23570/2024) la nuova norma si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma. È necessario, tuttavia, che a tale data (29 giugno 2024) sia ancora pendente il giudizio in Cassazione contro la sentenza di appello che ha confermato l'atto impositivo in relazione ai medesimi fatti rilevanti penalmente.

La Cgt della Lombardia ha accolto l'appello ritenendo rilevante il contenuto del nuovo articolo 21-bis del Dlgs 74/2000. I giudici, dopo aver chiarito l'ambito della nuova disposizione e l'interpretazione fornita sul punto dalla Suprema corte, hanno ritenuto che il principio di retroattività della norma nell'ambito dei processi ancora pendenti debba ancor di più essere applicato nel caso in cui, come nella specie, sia pendente il procedimento innanzi al giudice del merito e sia documentata l'irrevocabilità della sentenza penale assolutoria, ancorché integratasi anteriormente al 29 giugno 2024 (data di entrata in vigore della nuova norma)